

ORIGINALE

ORDINANZA

n. 22 del 01/03/2021

**Oggetto: AUTORIZZAZIONE ALLO SVOLGIMENTO DEL MERCATO
SETTIMANALE LIMITATAMENTE AI PRODOTTI ALIMENTARI,
FLOROVIVAISTICI ED AGRICOLI**

IL SINDACO

Premesso che sono stati adottati una serie di Decreti di urgenza da parte del Governo Italiano e che anche la Regione Toscana ha emesso i propri provvedimenti contingibili ed urgenti che completano il quadro delle disposizioni a livello sovra comunale per garantire il contenimento della diffusione dell'epidemia da CORONAVIRUS;

Visto il DPCM del 15 gennaio 2021;

Vista l'Ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 7 del 26 febbraio 2021 con la quale, per tutta la provincia di Siena sono adottate, a decorrere dal 27 febbraio 2021 e per la durata di nove giorni, fino a domenica 7 marzo compresa, eventualmente reiterabili sulla base dell'evoluzione del contesto epidemiologico, le misure previste dall'art. 3 del DPCM 14 gennaio 2021 per le zone caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto;

Rilevato che nei controlli effettuati presso gli esercizi che vendono prodotti alimentari nel territorio del Comune di Chianciano Terme, è emersa una forte affluenza in orario di vendita e che ciò produce affollamenti all'esterno delle strutture, nonostante la costante presenza ed i controlli della Polizia Municipale, in quanto numerosi cittadini prima dell'entrata in vigore dei divieti, effettuavano approvvigionamenti nei supermercati dei comuni vicini e che oggi invece effettuano gli acquisti di prodotti alimentari per lo più presso la Coop ed il discount Hurrà;

Rilevato altresì che i titolari di posteggio del mercato settimanale – settore alimentare, sono numericamente contenuti e dislocati in due zone molto distanti tra loro (oltre 800 metri) che consente l'accessibilità necessaria in quanto entrambe le zone sono provviste di ampio parcheggio e che, consentendo lo svolgimento del mercato stesso, limitatamente alla vendita di generi alimentari, potremmo ottenere un minor afflusso anche agli attuali medie strutture di vendita presenti sul territorio di Chianciano e negli esercizi di vicinato attualmente aperti;

Visto il DPCM del 15 gennaio 2021 che, all'art. 3 lett. b consente lo svolgimento del mercato settimanale limitatamente alla vendita di prodotti alimentari, florovivaistici ed agricoli;

Visto il Regolamento comunale per l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 18.06.2013 e s.m.i.;

Visto l'art. 50 del Testo unico degli enti locali approvato con D.Lgs n. 267/2000;

Visto il parere favore del Comandante Polizia Municipale;

Ritenuto quindi, per i motivi sopra espressi, consentire lo svolgimento del mercato settimanale, limitatamente alla vendita dei soli prodotti alimentari, florovivaistici ed agricoli nella zona di via della Pace e di via Abetone – Largo Amiata, spostando quindi eventuali banchi ubicati in zone diverse e collocandoli nelle suddette aree, adottando tutte le precauzioni necessari per evitare contatto tra le persone e mantenendo la distanza di un

metro anche dalla esposizione della merce, evitando tassativamente il contatto tra l'acquirente e la merce da acquistare che dovrà essere servita dal titolare di posteggio e consegnata all'acquirente, senza riutilizzo di buste o contenitori provenienti dalle abitazioni;

ORDINA

Per i motivi in premessa indicati

- di autorizzare lo svolgimento del mercato settimanale limitatamente al settore alimentare, prodotti florovivaistici ed agricoli, dalla data del 3 marzo 2021, per tutta la durata della classificazione in "zona rossa" del territorio della Provincia di Siena;
- Di disporre i seguenti accorgimenti che dovranno necessariamente essere attuati:
 - Sarà effettuata la procedura dell'assegnazione provvisoria, limitatamente ai prodotti alimentari, florovivaistici ed agricoli, nella stessa zona a loro riservata;
 - Le persone dovranno stare ad una distanza minima, tra di loro, di almeno un metro, rispettando anche tutte le disposizioni contenute nella legislazione di urgenza emanata a livello nazionale e regionale;
 - Di mantenere la distanza di un metro anche tra le persone e l'esposizione della merce posta in vendita;
 - Di effettuare la vendita direttamente dal titolare di posteggio o suo dipendente, escludendo la possibilità di prelievo della merce da parte della clientela;
 - Divieto di utilizzare imballaggi o buste di qualsiasi tipo provenienti dalle abitazioni private o comunque già usate;

La Polizia Municipale e le forze di Polizia sono incaricati della esecuzione della presente ordinanza

DISPONE

Che la presente ordinanza sia trasmessa per conoscenza:

- Alla Prefettura di Siena;
- Alla Polizia Municipale del Comune di Chianciano Terme;
- Alla Stazione Carabinieri di Chianciano Terme;
- Al Commissariato P.S. di Chiusi-Chianciano Terme;

Che la presente ordinanza sia pubblicata all'Albo Pretorio Comunale

Contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso alla Prefettura di Siena – Ufficio Territoriale del Governo, entro 30 giorni dalla pubblicazione, alla quale il presente atto viene trasmesso per quanto di competenza.

Contro il provvedimento del Prefetto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente, entro il termine di 60 giorni dalla notifica o, in alternativa, ricorso

straordinario al Capo dello Stato per soli motivi di legittimità, entro 120 giorni dalla pubblicazione.

IL SINDACO
Andrea Marchetti

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 DLgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i (CAD).
Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Chianciano Terme, ai sensi dell'art. 22 del DLgs 82/2005